

REGOLAMENTO PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA DANZA SPORTIVA

	Nome	Funzione	Data
APPROVAZIONE		CONSIGLIO FEDERALE Delibera n. 132	22/06/2017

TITOLO I

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

- Articolo 1:* Caratteristiche degli impianti sportivi,
Articolo 2: Spazio destinato all'attività sportiva ed altre aree e/o spazi di supporto all'attività,
Articolo 3: Spazi e servizi di supporto all'attività sportiva,
Articolo 4: Spazi ed installazioni per il pubblico,
Articolo 5: Spazi Aggiuntivi.

TITOLO II

SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

- Articolo 6:* Spazi per l'attività sportiva o spazi di attività,
Articolo 7: Dimensionamento dell'area di competizione,
Articolo 8: Corridoi di passaggio, recinzione spazi di attività,
Articolo 9: Fasce di rispetto,
Articolo 10: Pavimentazione area svolgimento competizione,
Articolo 11: Caratteristiche spazio di attività per svolgimento competizione.

TITOLO III

SPAZI DI SUPPORTO

- Articolo 12:* Spazi e servizi di supporto all'attività sportiva,
Articolo 13: Spogliatoi per gli atleti, staff tecnico, staff giudicante, servizi igienici, docce ed arredi per atleti, staff tecnico, staff giudicante.
Articolo 14: Deposito attrezzature di allestimento scenografico, audio, video, palchi e tribune.
Articolo 15: Locale primo soccorso atleti,
Articolo 16: Locale controllo antidoping.

TITOLO IV

IMPIANTI TECNICI

- Articolo 17:* Impianti tecnici,
Articolo 18: Illuminazione dello spazio di attività,
Articolo 19: Illuminazione di emergenza con identificazione vie di esodo,
Articolo 20: Requisiti ambientali, regolazione della temperatura e dell'umidità relativa.
Articolo 21: Regolamentazione impianti sonori e loro ubicazione,
Articolo 22: Impianti di segnalazione visiva batterie competitori.
Articolo 23: Ventilazione.
Articolo 24: Affollamento degli spazi di attività.
Articolo 25: Conduzione e manutenzione.

TITOLO V

SPAZI ED INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO

- Articolo 26:* Installazioni per il pubblico di cui al DM 18/03/1996.
Articolo 27: Settori e zone a destinazione speciale.

TITOLO VI

CERTIFICAZIONI E COLLAUDI

- Articolo 28:* Certificazioni e collaudi obbligatori per lo svolgimento della competizione agonistica.

TITOLO VII

GESTIONE DELLA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- Articolo 29:* Art.19 DM 18/03/1996 e s.m.i.

TITOLO VIII

IDENTIFICAZIONE GRAFICA AREA SVOLGIMENTO COMPETIZIONE

- Articolo 30:* Identificazione grafica area competizione,
Articolo 31: Identificazione grafica area verbalizzazione, staff tecnico, staff giudicante, area vip/ospiti/sponsor, area competitori, area stand.

Articolo 32: Identificazione grafica area verbalizzazione, staff tecnico, staff giudicante, area riscaldamento, area riservata ai competitori.

Articolo 33: Altezza minima dell'area di competizione al netto di canalizzazioni, corpi illuminanti, strutture fisse.

REGOLAMENTO PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA DANZA SPORTIVA

TITOLO I CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1: Caratteristiche degli impianti sportivi

Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale destinati ad ospitare l'attività agonistica di Danza Sportiva. Le suddette norme dovranno essere adottate sia per impianti di nuova realizzazione che per impianti preesistenti oggetto anche di futura ristrutturazione. Essendo soggetti all'utilizzo della disciplina della Danza Sportiva anche impianti sportivi polifunzionali, le norme del presente regolamento si utilizzeranno anche per dette strutture.

Tutti gli impianti sportivi oltre al rispetto del presente Regolamento dovranno altresì essere conformi alle norme CONI per l'impiantistica sportiva, nonché alle Norme di Legge che sotto qualsiasi titolo ne regolano la costruzione e l'esercizio quali: norme urbanistiche, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, di igiene, di superamento delle barriere architettoniche ecc....

Gli impianti sportivi dovranno essere realizzati o adattati in modo da consentire lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e di esercizio in condizioni confortevoli, di igiene e sicurezza per tutte le persone che nell'arco della o delle giornate di gara fruiranno del suddetto impianto, nella fattispecie atleti competitori, giudici di gara, personale di staff addetto all'organizzazione della competizione, spettatori, secondo le esigenze connesse alla tipologia e livello di competizione previsto.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati, adattati ed attrezzati in modo da consentirne l'uso anche da parte di portatori di handicap sia per quanto riguarda le aree riservate al pubblico sia per quanto riguarda le aree destinate all'attività di gara. Naturalmente l'uso ai diversamente abili dovrà altresì essere esteso anche ai servizi di supporto, servizi ausiliari e complementari all'attività stessa. Ove possibile, tale fruibilità dovrà essere ottenuta evitando soluzioni che comportino la realizzazione di manufatti o strutture di uso specifico. Relativamente ad impianti già preesistenti, per poter garantire la fruibilità a persone portatori di handicap, dovranno essere previsti accorgimenti quali ad esempio rampe di accesso, ascensori, sollevatori ecc...., Facendo comunque sempre riferimento alla vigente normativa. Queste ultime fisse o mobili da adattare alle particolari esigenze tecnico strutturali dell'impianto sportivo di cui trattasi.

Articolo 2: Spazio destinato all'attività sportiva ed altre aree e/o spazi di supporto all'attività

Si definisce spazio destinato all'attività sportiva o "spazio di attività", la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva, comprendendo in essa le fasce di rispetto. Detto spazio, deve essere separato dalla zona spettatori per mezzo di elementi di separazione conformi alla normativa vigente (Norme CONI DM. 18/03/1996 s.m.i), nel dettaglio:

- a. spazio di attività sportiva destinato all'attività agonistica (gara di ballo) delimitato da strutture o materiali di vario genere posti allo stesso livello del campo gara, o ancorati allo stesso, con uno sviluppo verticale che varia dai 50 ai 90 centimetri (vedi aree classificate come vie di esodo e fasce di rispetto negli allegati elaborati grafici).
- b. area destinata alla direzione di gara composta dal corpo giudicante, dai direttori di gara, dai presentatori, dai DJ, dagli ispettori di pista, dallo staff addetto allo scrutinio e verbalizzazione. Tale area, che dovrà essere posta al di fuori delle fasce di rispetto, verrà arredata con tavoli, sedie e quant'altro correlato al normale svolgimento della competizione (computer, stampanti, impianti audio ecc...). In alcuni particolari casi tale area potrà essere realizzata su palco aventi altezze che variano da cm.50 a cm.120.
- c. area destinata agli ospiti ed autorità federali, del CONI o provenienti da altri Enti meglio evidenziata negli allegati elaborati grafici.
- d. area destinata ad attrezzature per l'emissione sonora del suono nonché, destinata al posizionamento di videoproiettori o tabelloni a led per la proiezione di immagini direttamente correlate allo svolgimento della competizione agonistica.

- e. aree o fasce di rispetto (da non confondere con vie di passaggio atleti, allenatori, giudici di gara o addetti alla competizione). Tutti gli spazi di attività sportiva (campi di gioco, piste, pedane, ecc.), sia all'aperto che al chiuso, dovranno essere dotati di idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento delle diverse attività sportive. A tal fine, ove i regolamenti delle FSN e DSA non indichino diversamente, ovvero non sussistano indicazioni specifiche delle norme di sicurezza o igiene, la larghezza di tali fasce (misurata dalle segnature) non potrà essere inferiore a m 1,50. *NORME CONI.*
- f. aree o vie di esodo che dovranno essere sempre mantenute sgombre per essere utilizzate in caso di qualsivoglia tipologia di evacuazione urgente dell'intero spazio di attività definito come spazio destinato all'attività sportiva agonistica.

Gli spazi soprariportati dovranno altresì risultare facilmente accessibili alle persone diversamente abili nonché, accessibili altresì per le diverse operazioni di allestimento, disallestimento o manutenzione, tenendo in debito conto, ove richiesto, le caratteristiche intrinseche dell'impianto.

Articolo 3: Spazi e servizi di supporto all'attività sportiva

Si definiscono spazi di supporto le seguenti aree conformi alle Norme CONI (art.3), nella fattispecie:

- a. spogliatoi per atleti competitori con propri servizi igienici e docce;
- b. spogliatoi per gli addetti allo svolgimento dell'attività agonistica (giudici, direttori di gara, verbalizzatori, commissari di pista, presentatori, DJ, ecc...) con propri servizi igienici e docce;
- c. locale di primo soccorso (infermeria), dotato di tutte le necessarie attrezzature previste per Legge dalla vigente normativa.
- d. Locali per i controlli antidoping distinti per sesso (maschi – femmine),
- e. Eventuali uffici amministrativi o direzionali utilizzati dallo staff organizzativo della competizione,
- f. Locale per eventuali riunioni staff giudicante,
- g. Locale per catering,
- h. Locale deposito attrezzature o materiali di risulta utilizzati per l'allestimento e il disallestimento del spazio di attività,
- i. Eventuale locale tecnico di controllo degli impianti tecnologici già presenti nella struttura sportiva, (idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio, ecc.).

Articolo 4: Spazi ed installazioni per il pubblico (conformi al DM 18/03/1996 s.m.i.)

Per spazi ed installazioni per il pubblico si intendono i posti per gli spettatori (tribune) con relativi servizi igienici alle stesse dedicati. Spazi adibiti a primo soccorso, aree di servizio dell'impianto, parcheggi distinti per autovetture, pullman, mezzi di servizio e mezzi di soccorso, percorsi dedicati per particolari esigenze della manifestazione, ecc... Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.31 lettera a, della legge del 5 agosto 1978, n.457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Articolo 5: Spazi Aggiuntivi

Gli spazi aggiuntivi che si possono trovare all'interno di una struttura esistente o in fase di nuova realizzazione possono essere classificati nel seguente modo:

- Spazi per la formazione fisico-atletica del competitore,
- Spazi per l'allenamento (vedi art.35 elaborati grafici allegati),

- Spazi per attività sociali quali: sedi di società Sportive, aule didattiche, laboratori, sale riunioni, uffici vari, ecc...
- Spazi per attività commerciali non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro, attività ricreative o commerciali con relativi annessi, ecc.;
- Spazi ed aree sussidiarie quali parcheggi, spazi verdi e di arredo, ecc....

In relazione alle caratteristiche dell'impianto ed alle sue modalità di utilizzazione e gestione, potranno essere necessari altri spazi, oltre a quelli sopra indicati. Per ragioni gestionali è comunque consigliata (all'interno della struttura sportiva) la presenza di spazi per attività commerciali specifiche del settore Danza Sportiva. Tali spazi potranno essere creati anche da strutture provvisorie facilmente amovibili a norma con le attuali disposizioni di Legge. I citati spazi sopra indicati dovranno essere ricavati in modo tale da non ostacolare il deflusso in sicurezza degli utenti presenti all'interno della struttura (atleti, spettatori ecc...).

TITOLO II SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

Articolo 6: Spazi per l'attività sportiva o spazi di attività

Gli spazi di cui trattasi (come definito dall'art.2), dovranno essere dimensionati a seconda della tipologia di competizione agonistica che si andrà a svolgere all'interno della struttura sportiva. Gli stessi dovranno essere agevolmente correlati con quanto definito negli articoli 3-4-5 del presente regolamento. Gli spazi di cui trattasi, dovranno consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di sicurezza, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi livelli di pratica sportiva. Dovranno inoltre essere correlati principalmente ai servizi di supporto in modo da permetterne un agevole utilizzo degli stessi; pertanto dovranno essere evitati in primis collegamenti lunghi, tortuosi o con dislivelli.

Articolo 7: Dimensionamento dell'area di competizione

Lo spazio di attività (destinato alla competizione) potrà contenere una, massimo due aree di competizione. Dette aree dovranno rispettare le norme previste dall'articolo 2.11 del RASF Federale che cita testualmente " *Ove non diversamente specificato nei singoli regolamenti di disciplina, i lati della pista, libera da ostacoli, devono misurare minimo mt. 26X14 . Qualora ci fosse la necessità di creare due aree di gara all'interno di una struttura sportiva la superficie non potrà essere inferiore a mt. 13x14. Ad esclusione delle classi C e B3, per le quali è possibile sempre disputare la semifinale in una sola batteria, per le altre classi resta comunque tassativo che ogni unità competitiva dovrà avere a disposizione un minimo di 24 mq. sia per eliminatorie che per le finali. Le competizioni riservate alle classi A in tutte le sue fasi, vanno sempre svolte in pista unica. Possono essere accorpate più finali o esibizioni per un massimo di 7 unità competitive, se non diversamente specificato nel regolamento di disciplina. Per le unità competitive tipo squadre i lati della pista, libera da ostacoli, devono misurare almeno 10 metri ciascuno. Per le altre tipologie di unità competitive deve essere assicurato, per ciascuna unità, uno spazio minimo di 20 mq per le eliminatorie, di 20 mq per le finali di classe C e B e di 30 mq per le finali delle classi A, AS e Master". Negli articoli 30-31-32-33 del presente regolamento vengono raffigurate in modo più esplicativo elaborati grafici relativi alle varie aree di competizione ed alle aree destinate allo staff tecnico di gestione gara. Sempre in detti articoli si evidenzia altresì l'altezza minima dell'area di competizione al netto di canalizzazioni, corpi illuminanti, strutture fisse e quant'altro presente all'interno della struttura sportiva nonché, le aree destinate alla direzione gara, verbalizzazione, staff giudicante ecc.... Quanto sopra esposto viene sempre e comunque commisurato a seconda del livello di tipologia di competizione che si andrà a svolgere strettamente collegato altresì al livello di omologazione della struttura, nel dettaglio:*

- competizioni amatoriali classi C-D tutte le categorie,
- competizioni agonistiche classi A-B tutte le categorie,
- competizioni agonistiche internazionali classi AS tutte le categorie
- competizioni agonistiche classe MASTER tutte le categorie.

Articolo 8: Corridoi di passaggio, recinzione spazi di attività

Nel spazio di attività ove si svolge la competizione dovranno essere predisposti idonei corridoi di passaggio, liberi da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. I suddetti corridoi dovranno avere una larghezza minima di almeno mt.1.50, disposti in modo tale che ciascuna area di competizione sia adiacente ad almeno uno dei sopra menzionati corridoi. Dette aree potranno essere delimitate dal campo gara con strutture in alluminio o plexiglass aventi uno sviluppo verticale massimo di cm.50/60 (pannelli bordopista). Le aree di cui trattasi potranno altresì essere utilizzate quale sosta temporanea dei competitori prima del loro ingresso in pista o come corridoio di uscita dei competitori al termine della loro performance. Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli, gli spazi di attività, comprensivi delle fasce di rispetto, dovranno risultare inaccessibili agli spettatori. Ove previsto dai regolamenti delle FSN e DSA e conformemente alle indicazioni di queste ultime, ovvero laddove se ne ravvisi l'opportunità per ragioni di salvaguardia dell'incolumità, dovranno essere previste idonee barriere o altri accorgimenti equivalenti per proteggere gli spettatori dagli attrezzi sportivi utilizzati dagli atleti e per proteggere gli atleti dall'eventuale lancio di oggetti da parte degli spettatori.

Articolo 9: Fasce di rispetto

Come citato nell'art.8, sul perimetro dell'area di competizione dovranno essere presenti corridoi di passaggio utilizzabili solo dagli atleti e dallo staff giudicante. Oltre a tali aree dovranno essere predisposti ulteriori passaggi (fasce di rispetto) aventi una larghezza minima di mt.1.50, anch'essi liberi da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, da utilizzare quali vie di esodo per un eventuale evacuazione d'emergenza dell'intero spazio di attività. Nella fasce di rispetto non potrà trovare collocazione alcuna tipologia di struttura anche se realizzata specificatamente per la competizione agonistica ne tantomeno attrezzature di tipo commerciale. Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli, gli spazi di attività, comprensivi delle fasce di rispetto, dovranno risultare inaccessibili agli spettatori. In ogni caso, per ragioni di sicurezza, dovranno essere previsti adeguati dispositivi, anche mobili, ovvero idonei accorgimenti gestionali, per evitare interferenze tra gli utenti sportivi e gli altri utenti dell'impianto.

Articolo 10: Pavimentazione area svolgimento competizione

La pavimentazione ove si svolge la competizione agonistica dovrà rigorosamente essere di parquet di legno stabilmente presente nella struttura sportiva o realizzata appositamente per lo svolgimento della competizione. Qualora tale pavimentazione dovesse essere realizzata con idoneo materiale (parquet ad incastro) proveniente da ditte esterne alla struttura sportiva che forniscono tale servizio, la preesistente superficie di posa del Palasport dovrà opportunamente essere protetta con materiale ignifugo prima della posa della nuova pavimentazione da adibire a campo gara per la competizione. Tale pavimentazione non potrà avere spessore superiore a centimetri 6-7, i bordi laterali dovranno essere raccordati alla pavimentazione preesistente con idonei scivoli aventi una pendenza massima dell'8%. I giunti di collegamento tra i vari pannelli dovranno essere a scomparsa, la colorazione di tale pavimentazione dovrà avere le tonalità del legno preferibilmente noce chiaro o abete. In ultimo, tale pavimentazione non dovrà essere lucida o scivolosa. Una volta terminato il montaggio della pista di gara, la stessa dovrà risultare perfettamente complanare in ogni sua parte priva di qualsivoglia tipologia di avvallamento o dosso. Rimane comunque da sottolineare che l'unica pavimentazione omologabile risulta essere il parquet di legno.

Articolo 11: Caratteristiche spazio di attività per svolgimento competizione

Il spazio di attività ove si svolge la competizione agonistica, comprensivo di tutte le sue aree direttamente correlate deve essere privo di ostacoli e totalmente posto a quota zero rispetto all'area ove si svolge la competizione sportiva. Qualora vi fossero differenze di quote tra area competitiva ed aree tipo verbalizzazione, staff giudicante ecc... , le stesse dovranno essere superate sia con gradini (alzata massimo cm.18, pedata minimo cm.28/30), sia con idonei scivoli o con strutture di sollevamento installate all'occorrenza per portatori di handicap, (pendenza massima ammissibile prevista per Legge 8% a ml.). Tale ultima prescrizione può essere superata ricavando all'interno del spazio di attività aree a quota zero riservate solo per portatori di disabilità sia che appartengano allo staff giudicante ed organizzativo sia che facciano parte del pubblico. Tutte le strutture (gradini - scivoli ecc..) poste a quote diverse

dalla quota zero del spazio di attività dovranno essere facilmente visibili e riconoscibili mediante apposizione di segnalatori fluorescenti identificabili anche al buio.

TITOLO III SPAZI DI SUPPORTO

Articolo 12: Spazi e servizi di supporto all'attività sportiva

Tali spazi verranno commisurati a seconda della tipologia e del livello della competizione sportiva che si svolge all'interno della struttura utilizzata per tale evento. Le tipologie di evento vengono suddivise in:

- competizioni amatoriali: classi C-D tutte le categorie;
- competizioni agonistiche: classi A-B tutte le categorie;
- competizioni agonistiche internazionali: classi AS;
- competizioni agonistiche classe MASTER: tutte le categorie.

Più classi e categorie potrebbero essere inglobate nella stessa tipologia di competizione, in tale specifico caso bisognerà verificare con attenzione che, la struttura sportiva da utilizzare per lo specifico evento appena menzionato soddisfi una confluenza di atleti e pubblico superiore alla norma già predefinita per le altre tipologie di competizione citate.

Articolo 13: Spogliatoi per gli atleti, staff tecnico, staff giudicante, servizi igienici, docce ed arredi per atleti, staff tecnico, staff giudicante

Le aree da adibire a spogliatoi dovranno altresì essere conformi alle norme CONI per l'impiantistica sportiva. Considerando l'elevato numero di atleti partecipanti alle manifestazioni agonistiche, il rispetto dei parametri previsti dalla citata normativa del CONI appare difficilmente raggiungibile in considerazione del fatto che la quasi totalità del numero di manifestazioni sportive organizzate dalla FIDS, si svolgono in impianti permanenti, realizzati per altre discipline sportive che non prevedono lo stesso elevato numero di atleti. Pertanto, al netto di nuovi impianti o ristrutturazione di impianti sportivi esistenti finalizzati allo svolgimento della Danza Sportiva, laddove le dotazioni dell'impianto ospitante la manifestazione temporanea non consentano il raggiungimento dei parametri sopra citati, sarà possibile attraverso allestimenti temporanei appositamente realizzati ottemperare alle norme CONI.

Nei casi in cui questo non fosse possibile per conformazione e dotazioni dell'impianto si potrà procedere con il rilascio dell'omologazione temporanea (omologazione d'urgenza) prevista dal regolamento di procedura garantendo come misura organizzativa e gestionale la turnazione delle gare individuando il massimo numero di partecipanti per gara in funzione delle dotazioni presenti e quelle eventualmente allo scopo allestite temporaneamente.

Articolo 14: Deposito attrezzature di allestimento scenografico, audio, video, palchi e tribune

All'interno o all'esterno della struttura sportiva dovrà essere individuato un apposito locale o area debitamente recintata ove stoccare tutto il materiale di risulta derivante dall'allestimento scenografico, audio-video, palchi e tribune. Tale locale dovrà essere posizionato in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso degli atleti/spettatori. Il deposito attrezzi, dovrà essere ubicato in modo da avere accesso diretto, o per lo meno agevole, sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Le porte di accesso e gli eventuali percorsi dovranno avere dimensioni tali da consentire il passaggio delle attrezzature senza difficoltà. La superficie e le dimensioni dovranno essere correlati ai tipi e livelli di pratica sportiva previsti nell'impianto ed alla polivalenza d'uso, con particolare riferimento alle attrezzature. In relazione all'importanza dell'impianto, dovrà essere previsto l'accesso al deposito attrezzi anche con mezzi meccanici. Tale area/locale dovrà assolutamente essere inaccessibile al pubblico, atleti, staff tecnico e giudicante salvo, al personale tecnico addetto agli allestimenti e disallestimenti.

Articolo 15: Locale primo soccorso atleti

Il locale dovrà essere ubicato o individuato preferibilmente lungo le vie di accesso agli spogliatoi atleti e comunque in modo da avere un agevole accesso sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali da consentire l'agevole passaggio di una barella. Le dimensioni del locale dovranno

consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso. Il locale dovrà essere dotato di proprio Wc adatto per disabili in locale separato, con anti WC dotato di lavabo. Il locale sopra citato potrà altresì essere utilizzato anche per le visite mediche ove siano garantite le condizioni di accessibilità per questo indicate. All'interno del vano di cui trattasi dovranno altresì essere presenti tutte le dotazioni sanitarie previste per Legge e previste dall'attuale Norme CONI vigente in materia.

Articolo 16: Locale controllo antidoping

In relazione alle caratteristiche ed importanza dell'impianto dovranno essere previsti uno o più locali destinati esclusivamente agli accertamenti anti-doping, conformi alla normativa vigente, ed in particolare rispondenti al DM 30 dicembre 2004, art. 2 comma 2, al DM 4 gennaio 2006, alle prescrizioni della WADA (World Anti-Doping Agency) ed alle indicazioni del CONI-NADO. Nel caso di mancanza di locali adeguati ed in occasione di eventi sportivi che richiedano tali controlli, potranno essere previste unità antidoping temporanee, in strutture provvisorie o mobili, rispondenti alla normativa vigente, direttamente accessibili senza interferenze dall'area destinata agli atleti. Tali locali dovranno essere dotati di scrivania e sedie in quantità sufficiente per gli atleti che verranno assoggettati a tali controlli. In ultimo in detti locali dovrà essere prevista adeguata scorta di acqua naturale non refrigerata.

TITOLO IV IMPIANTI TECNICI

Articolo 17: Impianti tecnici

Gli impianti tecnici presenti o di nuova realizzazione dovranno soddisfare alle vigenti normative di Legge con particolare riferimento alle norme relative all'efficienza energetica.

Articolo 18: Illuminazione campo gara ed aree limitrofe

Gli impianti di illuminazione artificiale già presenti all'interno della struttura sportiva o realizzati da service esterni, dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per gli atleti e gli spettatori. A tal fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di abbagliamento dovrà rientrare nei limiti indicati dalla norma UNI EN 12193. Nel caso in cui non venga effettuata la verifica del suddetto indice, le sorgenti di illuminazione non dovranno risultare visibili, all'interno dello spazio di attività, sotto un angolo inferiore a 20° rispetto all'orizzontale considerando il punto di visione coincidente con il piano convenzionalmente posto ad un'altezza di m 1,50 dal piano di calpestio dell'area di competizione. Ai fini del contenimento dei consumi e per evitare l'inquinamento luminoso, le caratteristiche e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione delle aree esterne, dovranno essere tali da limitare al massimo la dispersione del flusso luminoso al di fuori della superficie principale da illuminare (area di competizione). Tutti i corpi illuminanti installati da service esterni e non già stabilmente presenti nella struttura, dovranno obbligatoriamente essere certificati e dotati di sistema d'aggancio di sicurezza sulla struttura su cui verranno posizionati, in modo tale da impedire la caduta accidentale del corpo illuminante in caso di sgancio dal proprio supporto di sostegno.

Articolo 19: Illuminazione di emergenza con identificazione vie di esodo

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge vigenti, negli impianti sportivi al chiuso, per lo spazio di attività dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza in grado di entrare in funzione automaticamente ed istantaneamente in caso di interruzione dell'energia di rete, garantendo almeno i livelli previsti dalla norma UNI EN 12193. In ogni caso, salvo maggiori dimensionamenti necessari per assicurare la graduale sospensione dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza, si consiglia un livello di illuminamento di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto nelle condizioni normali per una durata non inferiore a 30 minuti. Per gli altri locali dovrà essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza conforme alle norme vigenti e comunque tale da assicurare un livello minimo di illuminamento, ad un metro di altezza dal piano di calpestio, non inferiore a 5 lux per la durata di 60 minuti.

Articolo 20: Requisiti ambientali, regolazione della temperatura e dell'umidità relativa

Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Dette condizioni potranno essere assicurate con: aperture dirette verso l'esterno nelle pareti o nei soffitti (ventilazione naturale); sistemi di convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione artificiale); sistemi misti. Per i sistemi di ventilazione artificiale o mista dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività. In relazione al tipo, destinazione e modalità di utilizzazione dell'impianto, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, dovrà essere previsto il mantenimento nei locali al chiuso di idonee condizioni di comfort per lo svolgimento dell'attività. Il sistema adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità delle temperature evitando fenomeni di ristagno e stratificazione dell'aria. Negli ambienti con sviluppo di vapore (docce, zone soggette a notevole affollamento, ecc.), dovranno essere previsti sistemi per la limitazione dell'umidità relativa. Particolare attenzione dovrà essere posta nella predisposizione delle varie scenografie sull'area di competizione in quanto le stesse potrebbero ostacolare o vincolare gli apparecchi preesistenti di mandata e di ripresa dell'impianto di climatizzazione. Altresì tale impianto dovrà essere regolato in modo tale da non disturbare l'attività agonistica sia con i rumori che con la velocità dell'aria che comunque, non potrà essere superiore a 0,1 mt./secondo. In ultimo bisognerà comunque tenere in debita considerazione sia le prescrizioni di Legge relative al contenimento dei consumi energetici sia la temperatura media da utilizzare all'interno della struttura che, per il periodo intercorrente dal mese di settembre al mese di maggio del successivo anno dovrà comunque avere un valore non inferiore ai 20 gradi centigradi.

Articolo 21: Regolamentazione impianti sonori e loro ubicazione

In tutti gli ambienti in cui è richiesto deve essere presente un impianto HI-FI di potenza adeguata alla dimensione ed alle caratteristiche acustiche dell'ambiente ed alla tipologia di attività agonistica che si andrà ad esercitare. Tale impianto dovrà essere in grado di assicurare un livello di pressione acustica non inferiore a 80 dB senza distorsioni. Per ottenere buoni livelli di diffusione sonora con livelli di potenza relativamente bassi si consiglia di studiare preventivamente, mediante appositi programmi informatici del settore, la distribuzione di più diffusori acustici nell'ambiente forniti (in aggiunta all'impianto preesistente) anche mediante l'ausilio di service esterno. Nello svolgimento delle attività e in relazione alle caratteristiche di questa, si raccomanda di mantenere un livello sonoro adeguato alla tipologia di competizione e di disciplina che si andrà a svolgere sul spazio di attività. Resta in ogni caso vincolante il requisito di pulizia del suono che dovrà essere percepito tale in ogni parte della struttura sportiva. Per ottimizzare la diffusione sonora sia sull'area di competizione che sugli spalti sarà possibile installare all'interno della struttura sportiva (previa adeguata progettazione) torri layer o con diffusori linearray debitamente progettati per l'evento (materiale debitamente certificato). In ausilio all'impianto di diffusione sonora, gli speaker dovranno essere dotati di appositi microfoni con o senza filo, i Dj dovranno essere dotati di apposita consolle dotata di mixer audio con presa per PC. ed almeno numero due piastre per CD, controllo per radiomicrofoni, cassa spia per verifica e controllo diffusione sonora.

Articolo 22: Impianti di segnalazione visiva batterie competitori

A lato della scenografia, al centro della stessa con retroilluminazione, sui lati posti all'ingresso degli atleti prima della loro discesa sul campo gara, potranno essere predisposti idonee apparecchiature sospese o a terra su cavalletti (proiettori, videoled, televisori al plasma ecc...) atti ad indicare preventivamente con largo anticipo il numero di gara, la classe e categoria del competitore che a breve verrà chiamato dallo speaker per iniziare la sua competizione agonistica. Naturalmente tali attrezzatura non dovranno in alcun modo ostacolare le vie di esodo o i percorsi utilizzati dagli atleti per entrare o uscire dall'area di competizione.

Articolo 23: Ventilazione

Per tutti gli spazi al chiuso, soprattutto per i locali spogliatoi atleti e staff tecnico, dovrà essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Dette condizioni potranno essere assicurate con: aperture dirette verso

l'esterno nelle pareti o nei soffitti (ventilazione naturale da utilizzare nelle stagioni più calde); sistemi di convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione artificiale); sistemi misti. Per i sistemi di ventilazione artificiale o mista dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività sportiva in considerazione soprattutto dell'abbigliamento utilizzato dai competitori.

Articolo 24: Affollamento degli spazi di attività

Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo previsto nello spazio di attività, dovrà essere stabilito tenendo conto del tipo e livello di attività sportiva praticato, computando il numero di utenti contemporaneamente presenti. Nell'individuazione delle vie d'esodo dovrà tenersi conto dei tempi di deflusso dagli spazi anche da parte degli utenti diversamente abili. Ove necessario dovranno individuarsi luoghi sicuri in conformità alla vigente normativa. Salvo specifiche indicazioni delle norme di Legge o diverso dimensionamento giustificato dai regolamenti delle FSN e DSA, dalla tipologia o dall'uso, si farà riferimento a n. 1 utente ogni 4 mq. per tutti gli impianti al chiuso, considerando per questi ultimi la superficie dello spazio di attività.

Articolo 25: Conduzione e manutenzione

Le operazioni di conduzione (per pulizia dei campi gara, pulizia generale intera struttura sportiva, controlli, ecc.) e manutenzione ordinaria dell'intero palasport dovranno risultare facilmente eseguibili, con tempi di esecuzione contenuti e impiego di personale in numero adeguato al tipo di attività specifica che dovranno svolgere. A tal fine, i percorsi tra gli spazi di attività ed i magazzini delle attrezzature dovranno essere il più possibile brevi e privi di dislivelli; inoltre, ove previsto, dovrà essere possibile l'accesso diretto allo spazio di attività dei mezzi per l'allestimento, la pulizia e la manutenzione. Particolare attenzione bisognerà prestare alla pulizia degli spogliatoi atleti, servizi igienici e gradinate dell'intera struttura sportiva. Tali locali ed aree dovranno essere ispezionati e puliti con un intervallo di tempo non superiore ai 90 minuti.

TITOLO V

SPAZI ED INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO

Articolo 26: Installazioni per il pubblico di cui al DM 18/03/1996 s.m.i.

Tutte le zone destinate agli spettatori dovranno rispondere alla vigente normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive e distributive dovranno consentire l'agevole movimentazione del pubblico, ed una confortevole visione dello spettacolo sportivo. I posti con limitata visibilità (causa eventuale installazione di scenografie o altre attrezzature necessarie alla competizione) non potranno essere utilizzati e dovranno essere resi inaccessibili con l'apposizione di idonee barriere facilmente movibili. Nell'impianto potranno essere previsti differenti valori della capienza di spettatori in funzione delle condizioni di visibilità, dei diversi spazi di attività, delle diverse tipologie di competizione. Nella verifica delle condizioni di visibilità dovrà tenersi conto (oltre a quanto già sopra indicato) anche della presenza di eventuali ulteriori ostacoli quali strutture, balaustre, dispositivi di comunicazione, tabelloni, pannelli pubblicitari, postazioni di ripresa e simili e, dell'eventuale posizionamento degli utenti disabili. Il campo visivo minimo da garantire è quello costituito dalla porzione di area di attività sportiva interna alle segnature. All'interno della struttura sportiva sarà possibile installare nuove strutture a tribuna con poltroncina o panca previa preventiva progettazione, verifica corretto montaggio e collaudo da competente commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo.

Articolo 27: Settori e zone a destinazione speciale

Ove possibile ogni settore dovrà risultare accessibile agli utenti disabili; tale accessibilità dovrà comunque essere garantita ad almeno un settore dell'impianto oltre a quello destinato agli ospiti. Ove la destinazione o l'importanza dell'impianto sportivo lo richiedano, dovranno essere previsti settori indipendenti da destinare a particolari categorie di spettatori (ospiti, autorità, accompagnatori, ecc.) e/o ai media (zona stampa, posti attrezzati con audiovisivi, posti per radiocronisti, ecc.). Nel caso in cui siano previsti spazi destinati alle interviste degli

atleti (sale interviste), questi dovranno essere ubicati preferibilmente in prossimità degli spogliatoi atleti e comunque avere facile comunicazione con questi, con lo spazio di attività sportiva e con la zona destinata alla stampa. Tali spazi, da dimensionare, conformare ed attrezzare, dovranno avere accessi indipendenti e, almeno uno per ogni tipo, risultare accessibili agli utenti disabili. In ultimo bisognerà altresì prevedere spazi per eventuali postazioni di ripresa televisiva con identificazione di apposita area chiusa debitamente recintata ed inaccessibile al pubblico ed atleti, ove collocare il camion regia direttamente collegato alle postazioni di ripresa.

TITOLO VI CERTIFICAZIONI E COLLAUDI

Articolo 28: Certificazioni e collaudi obbligatori per lo svolgimento della competizione agonistica

All'organizzatore della competizione agonistica (sia esso privato o organo Federale territoriale) è consentito allestire il spazio di attività di gara con materiale proveniente da service esterni debitamente contattati per specifiche esigenze. Tutti i materiali di qualsivoglia genere che verranno installati all'interno della struttura sportiva ove si svolgerà la competizione agonistica dovranno essere debitamente certificati in base alle vigenti normative di Legge. Tra questi sono altresì comprese tutte le strutture utilizzate per i vari stand sia istituzionali che privati. L'organizzatore almeno 24 ore prima dell'inizio della competizione, dovrà altresì ottenere da apposita commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo il nulla osta per lo svolgimento della suddetta gara. Tale nulla osta è vincolato alla preventiva presentazione (da parte di tecnico abilitato) di apposita domanda, progettazione e documentazione tecnica atta a dimostrare che, quanto realizzato all'interno della struttura sportiva risulti essere rispondente alle vigenti normative di Legge, (art.3 DM 18/03/1996 s.m.i.).

TITOLO VII GESTIONE DELLA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Articolo 29: Art.19 DM 18/03/1996 e s.m.i.

In ossequio ai principi che ispirano la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla tutela delle condizioni di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i. (D.Lgs. 106/2009), l'art. 19 del DM 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", successivamente integrato e modificato dal D.M. 06/6/2005, individua nel Titolare dell'Impianto o complesso sportivo, la responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive con presenza di spettatori.

Con il termine Titolare si intende fare riferimento al proprietario salvo che la gestione dell'impianto sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico. Tale soggetto, si individua nell'Organizzatore della manifestazione sportiva o nella Società sportiva utilizzatrice dell'impianto.

Pertanto, le responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto durante le manifestazioni sportive spetta all'Organizzatore delle stesse, presupponendo che la sussistenza di tali condizioni di sicurezza sia invece garantita dal proprietario dell'impianto nel caso in cui l'impianto non sia di proprietà della Società utilizzatrice.

Infatti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 18/3/'96 s.m.i., art. 3, il proprietario di un impianto sportivo deve acquisire le necessarie autorizzazioni presso le Autorità competenti che attestino l'agibilità dell'impianto quindi la conformità dello stesso alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. 18/3/'96 s.m.i.)

Il Titolare dell'impianto, quindi l'organizzatore, per l'espletamento delle funzioni previste dal citato D.M. all'articolo 19, deve elaborare in funzione della manifestazione che intende organizzare, un Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e può avvalersi, per l'attuazione dello stesso, di una persona appositamente incaricata, dotato delle necessarie competenze atte a svolgere tale compito, che deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico. Tale figura è individuata dal Legislatore nel Responsabile della Sicurezza o Delegato alla Sicurezza per il Calcio.

Il piano, riguarderà, nelle diverse articolazioni, la sicurezza degli spettatori, degli atleti e degli addetti. A tale proposito, relativamente alla sicurezza degli atleti e degli addetti allo svolgimento della manifestazione sportiva, il suddetto Piano dovrà tener conto delle misure di sicurezza tecniche e strutturali (ad esempio fasce di rispetto, separazione pubblico ed atleti, massimo affollamento dello spazio di attività e dei servizi di supporto annessi in riferimento alla turnazione nell'utilizzo di detti locali di supporto all'attività sportiva con particolare riferimento agli spogliatoi, alle docce ed ai servizi igienici, fruibilità dei percorsi e delle vie d'esodo dallo spazio di attività, previsione di un piano di evacuazione, ecc.).

Con riferimento alla sicurezza degli spettatori, il Piano dovrà tenere conto delle indicazioni di cui al citato articolo 19, delle prescrizioni di esercizio riportate nel verbale di agibilità dell'impianto nonché delle risultanze derivanti dalla valutazione dei rischi in funzione dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento della manifestazione sportiva che si prevede di organizzare e delle eventuali ulteriori prescrizione delle Autorità competenti.


Per ulteriori e necessarie informazioni relative alla gestione della sicurezza durante le manifestazioni, si rimanda ai contenuti del citato Decreto Ministeriale nonché alle altre normative di sicurezza che a diverso titolo ne regolano la pianificazione e l'attuazione.

TITOLO VIII IDENTIFICAZIONE GRAFICA AREA SVOLGIMENTO COMPETIZIONE

Articolo 30: Identificazione grafica area competizione



PIANTA PIANO TERRA
■ area campo di gara mq.364.00



Articolo 31: Identificazione grafica area verbalizzazione, staff tecnico, staff giudicante, area vip – ospiti – sponsor, area competitori, area stand

PIANTA PIANO TERRA

- area verbalizzazione, staff tecnico e staff giudicante.
- area riservata a ospiti, vip, sponsor.
- area riservata ai competitori
- area riservata a stand.

